COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836

Sito WEB: www.comunedicollepasso.gov.it

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N: 40 DEL 31-03-2026

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA - ANNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO:
-che le condizioni meteoclimatiche della stagione estiva, caratterizzate da alte temperature, scarsa umidità e venti variabili, aumentano il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi, rendendo necessarie misure preventive immediate per tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza del territorio e il patrimonio ambientale.
-che l'abbandono l'incuria e la mancanza di adeguata manutenzione delle essenze vegetali da parte dei proprietari e conduttori di fondi o aree, siti nel territorio comunale, possono creare problemi per la presenza di erbacce e di vegetazione incolta e secca causa della propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;

TENUTO CONTO che sia opportuno rendere noto a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggette ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire al fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità nonché alle private proprietà;

CONSIDERATE le disposizioni della Prefettura di Lecce in ordine all'emanazione di ordinanza sindacale quale atto generale concernente le attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia di cui alla Legge 21/11/2000 n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e l'art. 3 della Legge Regionale 38/2016 "Obblighi dei proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati";

VISTI :
• il D.Lgs. 267/2000, art. 50, comma 5;
• il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
• il D.Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", artt. 3, 6 e 16;
• il R.D. 3267/1923 e le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti;
• il D.P.R. 753/1980, artt. 52, 55 e 56; • la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
• la L. 155/2021;

• le L.R. 18/2000, 7/2014, 38/2016, 53/2019, 1/2023;
• il "Piano Regionale AIB 2023–2025" (DGR 630/2024);
• il D.P.C.M. 20/12/2001 e l'art. 3 della L. 353/2000.

PRESO ATTO che il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, definito annualmente dalla Regione Puglia, è generalmente compreso tra **il 15 giugno e il 15 settembre**, salvo proroghe. **ORDINA**

Art. 1 – Periodo di grave pericolosità

Per l'anno 2026, in attesa del provvedimento regionale, il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è individuato dal 15 giugno al 15 settembre, salvo diverse disposizioni regionali.

Art. 2 – Divieti durante il periodo di pericolosità

Nel periodo indicato è tassativamente vietato:
1. bruciare residui vegetali di qualsiasi tipo;
2. accendere fuochi di ogni genere; 3. utilizzare esplosivi o far brillare mine;
4. usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per taglio metalli;
5. utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
6. tenere in esercizio fornaci, forni a legna e discariche incontrollate;
7. fumare o gettare mozziconi accesi;
8. esercitare attività pirotecnica o accendere fuochi d'artificio; 9. lanciare razzi o lanterne volanti; 10. transitare o sostare con veicoli su viabilità non asfaltata in aree boscate (salvo mezzi di servizio);
11. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade pubbliche o vicinali;
12. abbandonare rifiuti nei boschi o in aree sensibili.

Art. 3 – Obblighi dei proprietari e conduttori di terreni

I proprietari, affittuari e conduttori di terreni:

A) Terreni agricoli

• devono realizzare entro il **15 giugno 2026** fasce protettive di almeno 10 metri lungo il perimetro dei campi;
• devono mantenere pulite le aree dopo mietitrebbiatura o sfalcio;
• è vietata la bruciatura di stoppie, paglie e residui vegetali.

B) **Terreni incolti**

• devono realizzare entro il **15 giugno 2026** fasce protettive di almeno 10 metri, prive di vegetazione secca.

C) Aree boscate

• devono mantenere una fascia protettiva di almeno 5 metri libera da rovi, necromassa e vegetazione erbacea;
• devono eseguire potature e spalcature secondo normativa regionale.

Art. 4 – Obblighi per enti e gestori di infrastrutture ANAS, Ferrovie, Provincia, Consorzi di Bonifica, gestori idrici e altri enti devono:

• pulire banchine, cunette e scarpate rimuovendo erba secca e materiali infiammabili;
• mantenere la vegetazione arborea potata per consentire il transito dei mezzi AIB;
• garantire fasce di protezione lungo infrastrutture e tratturi.

Art. 5 – Attività pirotecniche

Sono vietate su tutto il territorio comunale. Il Sindaco può autorizzarle solo in aree non a rischio, previa verifica:
• della documentazione tecnica;
• della presenza di squadre e mezzi antincendio;
• delle condizioni meteo.

In caso di rischio, l'attività può essere sospesa o annullata.

Art. 6 – Strutture ricettive e campeggi devono:
• mantenere fasce protettive pulite;
• predisporre piani di evacuazione aggiornati;
• garantire punti di raccolta liberi e accessibili;
• dotarsi di sistemi antincendio adeguati.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 7 – Vigilanza
La vigilanza è affidata a:
• Polizia Locale;
• Forze dell'Ordine;
• Enti territoriali competenti.

Art. 8 – Sanzioni
La violazione dei divieti è punita ai sensi dell'art. 10, commi 6–8, L. 353/2000:
• da € 1.032,91 a € 10.329,14.
Le violazioni relative agli obblighi di prevenzione sono punite ai sensi dell'art. 12 L.R. 38/2016.
Resta fermo il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 L. 349/1986.

AVVISA

Che è possibile proporre ricorso:
al TAR Puglia entro 60 giorni; al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e la diffusione tramite i canali informativi del Comune di Collepasso.
L'ordinanza è trasmessa agli enti sotto elencati, per quanto di competenza:
• Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
• Prefettura protocollo.prefle@pec.interno.it;
• Questura di Lecce - gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
• Comando Stazione Carabinieri Forestale di Lecce: fle43453@pec.carabinieri.it;
• Provincia di Lecce – Servizio viabilità: protocollo@cert.provincia.le.it;
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce-com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
Comune di Collepasso:
-Settore Polizia Locale;
-Settore Ambiente;
-Settore Urbanistica;
-Settore Lavori Pubblici;
-Comando Stazione Carabinieri di Collepasso;
-Associazione di Protezione Civile di Collepasso "APP. SC. CC. "MANUELE BRAJ".

Dalla Residenza Municipale, lì 31-03-2026

IL SINDACO
F.to F.to Laura Avv. MANTA